

Un decreto del ministero delle imprese fissa la preconditione per accedere alle agevolazioni

# Niente polizza? Niente incentivo

## Zero aiuti se l'azienda non si assicura da danni catastrofali

DI BRUNO PAGAMICI

**È** ufficiale: per poter accedere agli incentivi gestiti dal ministero delle imprese e del made in Italy le imprese devono aver stipulato la polizza contro i danni catastrofali. Lo ha stabilito il decreto del 18 giugno 2025 pubblicato dal Mimit sul proprio sito secondo cui, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese l'accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali.

Il decreto ha fornito dunque puntuali chiarimenti alle imprese beneficiarie degli aiuti, dopo che la legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 101, legge 213/2023) aveva introdotto l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali quale elemento di cui dover tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Gli incentivi in questione sono quelli che vengono erogati per finanziare vari comparti dell'economia e particolari attività, come le agevolazioni a sostegno dell'economia circolare e dei contratti di sviluppo, i finanziamenti per la promozione e la nascita di start up innovative e società cooperative (Nuova Marcocora), i contributi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle pmi, gli aiuti per la salvaguardia dei livelli occu-

pazionali e alle start up impegnate nella transizione ecologica, ecc. Per quanto riguarda i termini, il Ministero ha precisato che il previsto obbligo si applica alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date e comunque successivamente alla pubblicazione del decreto 18 giugno 2025:

- a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
- b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili.

**Le agevolazioni legate all'obbligo assicurativo.** Le disposizioni del decreto Mimit si applicano ai seguenti incentivi:

- a) "Contratti di sviluppo" di cui all'art. 43 del d.l. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, disciplinato dal decreto del Mise 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) "Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89", decreto Mise 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) "Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcocora)", decreto Mise 4 gennaio 2021;
- d) "Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)", decreto Mise 24 settembre 2014 e successi-

ve modifiche e integrazioni;

e) "Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare", decreto Mise 11 giugno 2020;

f) "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", decreto Mise 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

g) "Mini contratti di sviluppo", decreto Mimit 12 agosto 2024;

h) "Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale", decreto del Mise 3 luglio 2015;

i) "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle pmi", decreto Mimit 13 novembre 2024;

l) "Finanziamento di start-up", decreto Mise 11 marzo 2022;

m) "Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica", decreto Mise 3 marzo 2022.

Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche verranno effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell'operazione di investimento nell'impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica verranno invece definite da atti di indirizzo adottati del gestore.

— © Riproduzione riservata — ■

